

2 AGOSTO 1980

STAZIONE DI BOLOGNA: 85 morti e 200 feriti

ISTRUTTORIA

Il 14 giugno 1986 i giudici istruttori **Vito Zincani** e **Sergio Castaldo** rinviavano a giudizio

- per strage **Paolo Signorelli**, **Massimiliano Fachini**, **Roberto Rinani**, **Valerio Fioravanti**, **Francesca Mambro** e **Sergio Picciafuoco** (tutti, tranne l'ultimo, appartenenti all'area della destra extraparlamentare);
- **Gilberto Cavallini**, **Marcello Iannilli**, **Egidio Giuliani**, **Roberto Raho** e **Giovanni Melioli** per la costituzione di una banda armata finalizzata ad atti di terrorismo;
- **Licio Gelli**, il **gen. Pietro Musumeci**, il **col. Giuseppe Belmonte** (entrambi del **SISMI**), **Francesco Pazienza**, **Paolo Signorelli**, **Massimiliano Fachini**, **Fabio De Felice**, **Stefano Delle Chiaie**, **Adriano Tilgher**, **Marco Ballan** e **Maurizio Giorgi** per associazione sovversiva finalizzata all'eversione dell'ordine democratico.

Come già la requisitoria dei PM **Mancuso** e **Dardani**, del maggio 1986, così anche la sentenza-ordinanza dei giudici istruttori **Zincani** e **Castaldo** denunciano la manovra di disinformazione che avvolge, subito dopo la **strage della stazione di Bologna**, la magistratura bolognese ed elencano le attività di copertura e di sviamento compiute da alcuni settori dei servizi segreti immediatamente dopo la strage della stazione.

La manovra – ad avviso della magistratura bolognese - si concretizza in diverse indicazioni investigative rivelatesi in un secondo tempo false: uomini della **Loggia P2**, inseriti ai vertici dei servizi (**Grassini** direttore del **SISDE**; **Santovito** direttore del **SISMI**; **MUSUMECI** con incarichi di vigilanza sulla lealtà dei dipendenti del **SISMI**; **Pazienza** e **Belmonte**) hanno impedito l'accertamento della verità. Gli episodi di inquinamento più rilevanti vengono dai giudici così riassunti:

- 1) LA PISTA LIBANESE
- 2) IL CASO AFFATIGATO E L'APPUNTO MUSUMECI
- 3) L'OPERAZIONE "TERRORRE SUI TRENI"
- 4) IL CASO CIOLINI

Le responsabilità della manovra di disinformazione dovevano imputarsi ai vertici della **Loggia Massonica P2** strettamente legati agli esponenti dell'eversione di destra: **De Felice**, **Signorelli** e **Fachini** e ad elementi appartenenti alla criminalità organizzata tra cui **Semerari**, lo psichiatra legato agli ambienti della **Banda della Magliana**.

In sostanza "**Pazienza-Musumeci-Santovito-Gelli** ecco chi dirigeva formalmente o informalmente il **SISMI** in quel fatidico 1980".

Nel **marzo 1981**, dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi, ordinata dai giudici di Milano che procedevano per il **caso Sindona** (ove vennero sequestrati gli **elenchi degli affiliati alla loggia P2**), si conclude il lungo processo di sostituzione di **Gelli** con **Pazienza** al vertice della **P2**. Ma il potere occulto della **Loggia P2** non viene meno dopo il ritrovamento degli elenchi degli affiliati, proprio in virtù di questa tempestiva sostituzione di vertice.

LE ATTIVITA' DI DEVIAZIONE E Di COPERTURA DELLE INDAGINI COMMESSE DAL SISMI-P2 IN FAVORE DEGLI AUTORI DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980

La magistratura bolognese il **26 agosto 1980** emette ordini di cattura nei confronti di "**Semerari, De Felice, Signorelli e Fachini** strettamente legati ai vertici della **P2** e loro stessi collocati in funzione di cerniera operativa con le formazioni terroristiche dell'estrema destra".

LA PISTA TEDESCA e LIBANESE

Gelli, ai primi di settembre, incontra **Elio Cioppa**, funzionario **SISDE** e gli suggerisce la pista tedesca. "*Ma anche e soprattutto nell'ambito del **SISMI** iniziarono manovre dirette a sviare il corso delle indagini*"; infatti, i primi giorni di settembre, **Santovito** e **Pazienza** convocano negli uffici del servizio segreto militare il giornalista **Barberi** di **Panorama** a cui mostrano documenti riservati nei quali si indicava come l'attività terroristica in Italia fosse ispirata dal **KGB** e dai servizi segreti dell'Europa Orientale. Il giornalista pubblica su **Panorama** tali preziose informazioni ricevute. **Santovito**, a seguito della fuga di notizie, viene incriminato; "*A **Musumeci** venne affidato il compito di accertare chi fosse il responsabile della fuga di notizie. E' immaginabile quale risultato tali indagini conseguirono*".

La manipolazione delle informazioni continua a protrarsi per molto tempo nei mesi successivi.

L'intervista rilasciata dal palestinese **Abu-Ayad** (alias **Salah Khalaf**) alla giornalista **Rita Porena** e pubblicata il **19 settembre** sul **Corriere dei Ticino** costituisce il primo passo degli inquirenti sulla c.d. Pista Libanese. "*Si era agito, infatti, per condizionare le scelte processuali dei magistrati, ricorrendo ad una ben orchestrata strategia consistente:*

- a) *Far pervenire al magistrato una massa di informazioni di difficile approfondimento, che lo costringono ad impegnarsi in estenuanti, quanto improduttive, ricerche;*
- b) *Dosare attentamente e per gradi successivi le informazioni;*
- c) *Orchestrare una campagna di stampa che valorizzasse gli elementi offerti, svalutando quelli acquisiti dal giudice;*
- d) *Inserire nelle informative fatti veri e fatti falsi, ovvero fatti in sé, ma tra loro falsamente collegati; "in questo modo il magistrato sarà costretto a percorrere la pista indicata, rinvenendo precisi riscontri, anche se non perverrà mai ad alcun risultato".*

Secondo **Zincani** e **Castaldi** le ragioni di siffatto atteggiamento tenuto dai vertici dei servizi può essere spiegato “*dalla comune appartenenza di alcuni esponenti dei servizi e degli autori della strage al medesimo ambiente eversivo*”.

IL CASO AFFATIGATO E L'APPUNTO DI MUSUMECI

Il nome di **Marco Affatigato** compare in modo forviante nell'istruttoria come quello di **Paul Durand**. L'uso di questi nomi appartiene al fenomeno delle segnalazioni, informazioni officiose e ufficiali e addirittura anonime, che i servizi fecero pervenire all'autorità giudiziaria proprio al fine di avvalorare la pretesa, ma inconsistente, “*pista Internazionale*”.

“*Ad esempio, il nome di **Marco Affatigato**, torna improvvisamente alla ribalta in occasione del disastro aereo di Ustica, in quanto nei giorni successivi sulla stampa compare la notizia che a bordo dell'aereo esploso si trovava il noto estremista di destra... dopo il 2 agosto 1980 un Maresciallo della Questura di Lucca ritenne di ravvisare nell'identikit redatto dalla polizia su indicazione di un teste, le sembianze dell'**Affatigato**. Si procedette dunque all'arresto di **Affatigato** da tempo latitante all'estero e residente a Nizza*”.

L'**appunto Musumeci**, fatto pervenire all'autorità inquirente nel **gennaio del 1981**, riproduce “*gli ingredienti essenziali di cui era costituita la pista internazionale*”, suggerita da **Gelli** fin da principio e quindi tenacemente perseguita dal vertice piduista del servizio segreto militare.

L'OPERAZIONE TERRORE SUI TRENI del 23 gennaio 1981

Il rinvenimento della **valigia di esplosivo** nella stazione di Bologna sul treno 514 Taranto-Milano costituisce l'apice della manovra di sviamento delle indagini operata dal **SISMI**.

Nel **febbraio 1981** il servizio segreto militare, in una nota indirizzata alla procura di Bologna, ribadisce di aver appreso dell'esistenza di un piano eversivo articolato in due fasi: attentati sui treni e ricatti alle autorità consistenti nella minaccia di far esplodere ordigni preventivamente collocati in importanti obiettivi. Il piano viene attribuito a **Freda-Ventura-Delle Chiaie**, a francesi del **gruppo FANE** e a tedeschi. L'intento del **SISMI** era quello di scagionare dall'accusa di strage il vertice di **Ordine Nuovo - Costruiamo l'azione - MRP**.

Mancuso considera a tal proposito che l'operazione delle informative relative al ritrovamento della valigia “*fu condotta contemporaneamente alla pendenza delle istanze di scarcerazione presentate da **Signorelli, De Felice e Semerari** e che quest'ultimo fosse sul punto di "crollare", come risulta dalle dichiarazioni dei familiari del **Semerari**, di **Aleandri** e del collega criminologo **Ferracuti***”.

La sentenza della Corte di Assise di Roma del **29 luglio 1985** ha svelato le menzogne cui ricorsero **Musumeci** e **Belmonte**, condannati per detenzione di armi e esplosivo “*al fine di poter far apparire l'esistenza di una fonte cui far risalire le informative*”.

L'**operazione terrore sui treni** è “*l'ennesimo episodio di una pervicace opera di inquinamento delle prove destinate ad impedire che responsabili della **strage di***

Bologna fossero individuati”, serve, inoltre, ad avvalorare una fantomatica pista internazionale delineata grazie al materiale documentale collocato sul treno assieme all’esplosivo e ad una serie di false informative.

In realtà la magistratura bolognese, pur individuando gli autori del depistaggio, non è mai riuscita a comprenderne appieno il significato. La valigia sul treno e i riferimenti in essa contenuti ad alcuni neofascisti poi processati e condannati per la strage, permette di dire che il depistaggio del Sismi è pienamente riuscito e che la magistratura Bologna in quel depistaggio è caduta in pieno, fino all’ultimo grado di giudizio.

IL CASO CIOLINI

Le dichiarazioni di **Ciolini** portano i giudici a ritenere autori della **strage di Bologna: Delle Chiaie, Danet e Fiebekorn** ed una fantomatica **loggia massonica di Montecarlo** cui, assieme a **Gelli**, sarebbero appartenuti qualificati esponenti del mondo politico e finanziario italiano; tali dichiarazioni vengono utilizzate dal **SISMI** per un ulteriore inquinamento delle indagini in quanto servivano loro per avvalorare la "**pista internazionale**".

Le dichiarazioni del **Ciolini** vengono definite dal giudice istruttore come "*una calcolata miscela di verità e menzogne, capace di far presa e, al tempo stesso, di fuorviare*".

Ciolini, arrestato in Svizzera il **10 novembre 1981** per reati comuni, aveva indirizzato dal carcere di Ginevra una missiva al console generale di Italia, **Mor**, in cui venivano elencate le azioni terroristiche compiute da un'organizzazione eversiva denominata **OT** (omicidio dei due giornalisti italiani **De Palo** e **Toni**, **strage di Piazza Fontana**, dell'**Italicus**, di **Bologna**, **golpe Borghese**).

Il g.i. **Zincani** si chiese come mai dal **SISDE** non arrivò al **SISMI** la notizia che **Ciolini** era noto come un famoso calunniatore senza scrupoli. **Ciolini** viene processato per calunnia dai tribunali di Bologna e di Firenze e condannato per ciascun fatto a 8 e a 5 anni di reclusione; viene poi prosciolto dal tribunale di Roma per prescrizione dal reato di favoreggiamento, in concorso con il console **generale Mor**, nei confronti degli autori dell’omicidio dei giornalisti **De Palo** e **Toni**.

Il giudice istruttore **Rotundo** nella sentenza di proscioglimento afferma che "*la particolare insidiosità delle dichiarazioni del **Ciolini** è costituita dal fatto che in esse sono mescolate con consumata abilità circostanze vere e false, in un groviglio apparentemente inestricabile*"

ITER PROCESSUALE

Processo di primo grado: Corte di Assise di Bologna - Sentenza 11 luglio 1988

Presidente: Mario Antonacci
Estensore: Alberto Albiani
Giudici popolari: Mattioli, Guerra, Arcangeli, Stefani, Richi, Cevenini
PM: Libero Mancuso

Condanne:

ergastolo a **Fachini, Mambro, Fioravanti V. e Picciafuoco** per il reato di strage.

Per il reato di banda armata: **Signorelli** (12 anni), **Rinani** (6), **Giuliani** (13), **Cavallini** (16), **Giorgi** (3), **Fioravanti V.** (15), **Mambro** (12), **Picciafuoco** (12), **Fachini** (12)

Per depistaggio:

10 anni a **Gelli** (5 condonati), **Pazienza, Musumeci e Belmonte** (3 condonati) per calunnia pluriaggravata

Assoluzioni:

- per **Delle Chiaie, Tilgher, Ballan, Raho e Melioli** per insufficienza di prove
- **Hubel** per intervenuta amnistia
- **De Felice** per non aver commesso il fatto

Processo di secondo grado: Corte di Assise di Appello di Bologna - Sentenza 18 luglio 1990

Presidente: Pellegrino Iannaccone
Estensore: Antonio Esti
Giudici popolari: Fosi, Briaschi, Gentilini, Previati, Fusca, Venturelli
PM: Gianfranco Quadrini

Assoluzioni:

- per non aver commesso il fatto per **Mambro, V. Fioravanti, Signorelli, Fachini, Rinani, Picciafuoco** dall'accusa di strage, omicidio plurimo, collocazione di un ordigno e lesioni volontarie plurime
- perché il fatto non sussiste per **Gelli, Musumeci, Belmonte, Signorelli, Fachini, Delle Chiaie, Tilgher, Ballan, Giorgi e De Felice** dal delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- per non aver commesso il fatto per **Signorelli, Fachini, Rinani, Melioli e Picciafuoco** dal delitto di banda armata
- per non aver commesso il fatto per **Gelli e Pazienza** dal delitto di concorso in calunnia pluriaggravata

Condanne:

- **Fioravanti V.** (13 anni), **Mambro** (12 anni), **Cavallini** (11 anni), **Giuliani** (8 anni) per il delitto di concorso in banda armata.

- per **Musumeci** (6 anni e 11 mesi) e **Belmonte** (6 anni e 5 mesi) per il reato di concorso in calunnia pluriaggravata. Di tali pene tre anni venivano condonati

Corte di Cassazione - Sezioni unite - Sentenza 12 febbraio 1992

Presidente: Ferdinando Zucconi Galli Fonseca

Consiglieri: Lo Coco, Carnevale, Guasco, Moro, Simoncelli, Della Penna, Feliciangeli, Lattanzi.

Annulata parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna relativamente alle posizioni di **Fioravanti V.**, **Mambro**, **Fachini**, **Picciafuoco** in ordine ai delitti di strage, omicidio plurimo etc., nonché relativamente alle posizioni di **Fachini**, **Rinani** e **Picciafuoco** in ordine al reato loro contestato di banda armata, di **Gelli**, **Pazienza** in ordine al reato di calunnia, infine relativamente alle posizioni di **Musumeci** e **Pazienza** in ordine alla sussistenza dell'aggravante relativa al reato di calunnia.

La Cassazione rinviava per un nuovo giudizio davanti una diversa sezione della stessa Corte d'Appello di Bologna.

Corte di Assise di Appello di Bologna – Sentenza 16 maggio 1994

Presidente: Bagnuolo Giuseppe

Estensore: Carlo Vecchio

Giudici popolari: Zironi, Saccani, Bezzi, Ferrari, Ramoni, Paris

PM: Gianfranco Quadrini

Condanne:

- all'ergastolo per strage: **Fioravanti V.**, **Mambro** e **Picciafuoco**
- per depistaggio: **Pazienza** (10 anni), **Gelli** (10), **Musumeci** (8) e **Belmonte** (7)
- per banda armata: **Mambro** (15 anni), **Fioravanti V.** (16), **Cavallini** (11), **Picciafuoco** (12) e **Giuliani** (8).

Assoluzioni:

- dai reati di strage e banda armata: **Fachini**.

Corte di Cassazione – sezioni unite – Sentenza del 23 novembre 1995

Condanne:

per strage: ergastolo a **FIORAVANTI V.** e **Mambro**

per depistaggio: **Gelli** (10 ANNI), **Pazienza** (10), **Musumeci** (8 anni e 5 mesi) e **Belmonte** (7 anni e 11 mesi)

per banda armata: **Fioravanti V.** (16 anni), **Mambro** (15), **CAVALLINI** (12), **GIULIANI** (8)

confermata l'assoluzione di **Fachini**

stralciate le posizioni di **Picciafuoco** (strage e banda armata) e **Ciavardini** (banda armata) che vengono rinviate, rispettivamente, alla Corte di Appello di Firenze e al tribunale dei minori di Bologna.

Corte di Appello di Firenze – Sentenza del 18 giugno 1996

Assoluzione:

dai reati di strage e banda armata per **Picciafuoco**. La procura generale ricorre in cassazione, ma PICCIAFUOCO viene assolto definitivamente

Tribunale dei minori di Bologna – Sentenza del 30 gennaio 2000

Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti, viene assolto dall'accusa di strage e condannato a 3 anni per banda armata.

Corte d'Appello – Sentenza del 9 marzo 2002

Ciavardini viene condannato a 30 anni di reclusione come esecutore materiale della strage.

INCHIESTA DEPISTAGGI

Il **4 agosto 1994**, a conclusione dell'inchiesta bis unificata sugli **attentati al treno Italicus** e alla **stazione di Bologna**, il giudice istruttore (si è proceduto con il vecchio rito) di Bologna **Leonardo Grassi** accoglie le richieste del PM **Libero Mancuso** e del suo successore **Paolo Giovagnoli**. Queste le sue decisioni:

- **Strage alla stazione di Bologna** e reati connessi: proscioglimento per **Stefano Delle Chiaie**, **Adriano Tilgher**, **Maurizio Giorgi**, **Marco Ballan**.
- **Strage Italicus** e reati connessi: proscioglimento per **Stefano Delle Chiaie** e **Adriano Tilgher**; archiviazione per **Augusto Cauchi** e altri neofascisti. Rinvio a giudizio per i depistaggi delle indagini dell'ex direttore del **centro SISMI di Firenze**, **Federigo Mannucci Benincasa**, accusato di favoreggiamento, rivelazione di segreti e calunnia, per aver aiutato **Augusto Cauchi** a sottrarsi alle indagini sui fatti eversivi e per aver calunniato **Licio Gelli**, indicandolo come mandante di omicidi e stragi. **Mannucci** avrebbe inoltre contribuito, con il defunto capo del **SISMI**, **Giuseppe Santovito**, a indurre il **col. Ignazio Spampinato** a rivelare il contenuto della perizia che, in qualità di esperto balistico, gli era stata affidata dai giudici di Bologna per analizzare l'esplosivo usato alla stazione; del maggiore del **SIOS dell'Aeronautica**, **Umberto Nobili**, accusato di complicità con **Mannucci Benincasa**; di **Ivano Bongiovanni**, imputato di calunnia ai danni di **Vicci** e **Izzo** e di **Massimo Carminati**, componente della **banda della Magliana**, accusato di aver fornito al Sismi le armi e l'esplosivo (del tipo usato per la strage) che vennero trovati a bordo del **treno Taranto-Milano** il

13 gennaio '81, considerato un altro depistaggio. Prescrizione per **Domenico Tuminello**, ex comandante Carabinieri di Arezzo, per il reato di favoreggiamento; **Mannucci Benincasa** e il Col. dell'esercito **Ignazio Spampinato** per il reato di rivelazione di segreto di ufficio. Non procedibilità per "bis in idem" (non si può processare la stessa persona due volte per lo stesso reato) nei confronti dei neofascisti **Piergiorgio Marini** e **Giuseppe Ortenzi** per i reati di banda armata e associazione sovversiva. Proscioglimento perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di favoreggiamento e falsa testimonianza di **Vincenzo Vinciguerra**, il neofascista reo confesso della **strage di Peteano**.

Grassi ordina una duplice trasmissione di atti: alla procura di Firenze quelli relativi ad **Elio Ciolini**, l'ex "superteste" del procedimento finito imputato per calunnia; a quella di Roma gli atti relativi ad ipotesi di reato di attentato contro la Costituzione e cospirazione politica nei confronti di **Licio Gelli**, del generale del **SID**, **Gianadelio Maletti**, del **cap. Antonio Labruna**, del **col. Giancarlo D'Ovidio**, del **gen. Pietro Musumeci**, del **col. Giuseppe Belmonte**, di **Mannucci Benincasa** e di **Nobili**.

Qualsiasi riferimento alla **strage dell'Italicus** o ai depistaggi della sua inchiesta scompare. L'inchiesta sui depistaggi verte quindi solo su quelli relativi alla **strage di Bologna**.

Questa inchiesta sui depistaggi si concluderà il **21 dicembre 2001**, 21 anni dopo **la strage alla stazione di Bologna**, con l'assoluzione di **Massimo Carminati** e **Federigo Mannucci Benincasa**.

La sentenza d'Appello ribalta quella di primo grado del **giugno 2000**, quando **Carminati** era stato condannato a nove anni di reclusione e **Mannucci Benincasa** a 4 anni e mezzo.

In primo grado c'era anche un terzo imputato, **Ivano Bongiovanni**, pregiudicato per reati comuni, che venne condannato 4 anni e mezzo: il suo appello, però, sarà dichiarato inammissibile.